

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO/ELENCO DI
PROFESSIONISTI SINGOLI E STUDI ASSOCIATI
PROFESSIONALI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA CNPADC.**

Denominazione: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o "Cassa") Via Mantova, 1, 00198, Roma.

Data di pubblicazione 02/05/2022

La **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti** (“CNPADC”) Associazione senza scopo di lucro e non commerciale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nonché, organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e s. m. i., intende istituire, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ed in accordo con le Linee Guida ANAC n. 12, apposito “**Albo/Elenco Avvocati**” - aperto ai professionisti singoli, agli studi associati professionali esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinnanzi a tutti gli organi di giurisdizione, nessuno escluso - da utilizzare per il conferimento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i.

L'Albo/Elenco di Professionisti e di Studi associati professionali sarà unico e sarà suddiviso per sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- **Sezione “A” - ATTIVITA’ DI PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:** Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.
- **Sezione “B” – ATTIVITA’ DI PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO CIVILE:** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.
- **Sezione “C” – ATTIVITA’ DI PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.
- **Sezione “D” –ATTIVITA’ DI PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d’Appello - Cassazione Penale.
- **Sezione “E” – ATTIVITA’ DI PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO.**
- **Sezione “F” – ATTIVITA’ DI PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IMMOBILIARE**
- **Sezione “G” - EVENTUALI ALTRE SEZIONI.**

Ciascuna Sezione sarà articolata al suo interno in più classi determinate in funzione del valore del singolo giudizio oggetto di affidamento:

Classi di importo	Valori di riferimento in euro
Classe I	Fino a 1.100,00
Classe II	Da 1.101,00 fino a 5.200,00;

Classe III	Da 5.201,00 fino a 26.000,00
Classe IV	Da 26.001,00 fino a 52.000,00
Classe V	Da 52.001,00 fino a 100.000,00
Classe VI	Da 100.001,00 fino a 260.000,00

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Potranno richiedere l'iscrizione all'Albo/Elenco i Professionisti singoli e gli Studi associati professionali che dichiarino:

- di godere dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità con la presente iscrizione;
- l'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l'assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di avere comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale a favore di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nonché di aziende private nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione.
- di aver seguito, relativamente alla Sezione e Classe prescelte, un **numero minimo di giudizi conclusi nell'ultimo quinquennio**, come di seguito rappresentato:

Classi di importo	Numero minimo di giudizi conclusi nel quinquennio
<input type="checkbox"/> Classe I	<input type="checkbox"/> Almeno 11
<input type="checkbox"/> Classe II	<input type="checkbox"/> Almeno 9
<input type="checkbox"/> Classe III	<input type="checkbox"/> Almeno 7
<input type="checkbox"/> Classe IV	<input type="checkbox"/> Almeno 5
<input type="checkbox"/> Classe V	<input type="checkbox"/> Almeno 3
<input type="checkbox"/> Classe VI	<input type="checkbox"/> Almeno 2

- Di aver seguito, **nell'ultimo quinquennio, i seguenti giudizi:**

Ente locale Azienda privata difesa in giudizio	Patrocinio legale per giudizio n. di ruolo	Valore del giudizio	Oggetto del giudizio	Esito del giudizio

- di non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro la CNPADC negli ultimi due anni.
- di essere regolarmente iscritti all'Albo professionale degli Avvocati, con indicazione della data di iscrizione;
- di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale per un massimale non inferiore a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016 e s. m. i.;
- di essere in regola con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed in particolare del preposto, ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e s. m. i. e, a tal fine, di asserire:
 - di NON avere personale alle proprie dipendenze;
 - che il personale che svolge la funzione di preposto è: _____.
- di impegnarsi a comunicare alla CNPADC ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, la stessa CNPADC si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare gli incarichi conferiti;

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, enti pubblici o aziende private, contro la CNPADC per l'intera durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico;
- il recapito per l'invio di ogni eventuale comunicazione inerente il presente Avviso.

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'iscrizione avrà luogo previa presentazione dell'istanza del professionista interessato o del rappresentante legale dello Studio Associato Professionale, con l'indicazione delle sessioni dell'elenco per cui si chiede iscrizione in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum presentato. Nella richiesta si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ai fini dell'iscrizione dovrà essere inviata la **“Dichiarazione di iscrizione”** (*facsimile Allegato 1*) e presentata la seguente documentazione:

- Curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza dei principali giudizi seguiti;
- Documento di riconoscimento del dichiarante.

Per gli Studi associati professionali la documentazione da presentare dovrà riferirsi al/i professionista/i che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi.

Per le Società tra professionisti la documentazione da presentare dovrà riferirsi al professionista che ha la *“Legale rappresentanza”*.

L'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

I professionisti singoli o gli Studi associati professionali, interessati ed in possesso dei suddetti requisiti, dovranno:

- provvedere all'invio della domanda e di tutta la documentazione richiesta, firmata digitalmente, per via telematica utilizzando la Piattaforma digitale appositamente istituita all'indirizzo <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>;
- inviare la richiesta di iscrizione, attestando il possesso dei requisiti richiesti mediante compilazione **Dichiarazione di iscrizione** (*facsimile Allegato 1*), allegata al presente avviso nonché scaricabile dal profilo del committente *“CNPADC Trasparente”* - all'indirizzo:

<https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/albo-fornitori.html>

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal dichiarante e/o dal legale rappresentante.

3. FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'iscrizione all'Albo sarà subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva in capo al professionista ed allo Studio Associato Professionale.

Il Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, dei titoli e delle esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante la produzione di adeguata documentazione; sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Qualora dal controllo dovesse emergere **la non veridicità** del contenuto della dichiarazione e della documentazione ad essa allegata, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Albo/Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della suddetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci. La CNPADC si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni e dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione del professionista.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, saranno inseriti nell'Albo/Elenco (Sezione e categoria prescelte) in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'albo/elenco non costituirà in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con gli interessi della CNPADC determineranno la decadenza dall'incarico, la conseguente risoluzione di eventuali incarichi affidati nonché l'esclusione dall'Albo/Elenco.

I professionisti e gli Studi associati professionali per i quali sia stata accolta la domanda e disposta l'iscrizione nell'Albo/Elenco ne avranno formale conoscenza mediante l'invio della comunicazione di accettazione a mezzo della funzione messaggistica presente in piattaforma.

L'iscrizione nell'Albo/Elenco della CNPADC ovvero il diniego sarà disposta dal Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti.

L'Albo/Elenco sarà sempre aperto e sarà costantemente integrato dalla CNPADC.

L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego sarà comunicato formalmente al Professionista e allo Studio Associato Professionale interessati.

I Professionisti e gli Studi associati professionali iscritti dovranno presentare/aggiornare annualmente i loro curricula e la documentazione annessa.

L'inserimento nell'albo/elenco non comporta assunzione, da parte della CNPADC, dell'obbligo di conferire incarichi ma costituisce semplice manifestazione della disponibilità degli iscritti ad assumere incarichi legali nell'interesse della CNPADC. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista/studio associato professionale all'assunzione di un eventuale incarico.

4. AFFIDAMENTO INCARICO E COMPENSO PROFESSIONALE

La CNPADC procederà all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità/trasparenza e della rotazione sulla base dei seguenti criteri di prevalenza:

- sezione di specializzazione dichiarata in rapporto alla materia da trattare;
- specifica competenza ed esperienza in relazione alla peculiarità e contenuto dell'incarico;
- consequenzialità o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico.

Il compenso per l'attività prestata sarà erogato in funzione dei parametri previsti dal DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e riferito alle tariffe minime ivi previste per le diverse fasi del giudizio. Resta facoltà della Cassa di prevedere un aumento **in caso di incarichi di particolare complessità e responsabilità** o una **diminuzione in caso di incarichi di modesto valore economico o di soccombenza in giudizio.**

Il professionista o lo Studio Associato Professionale sarà tenuto (i) ad informare costantemente la CNPADC (RUP e Servizio Gare Appalti e Contratti) sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze; (ii) a presentare una relazione descrittiva dell'attività effettivamente svolta; (iii) a fornire, su richiesta della Cassa, parere sia scritto che orale, esplicativo della migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da adottare; (iv) ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

La Cassa potrà comunque procedere ad un affidamento diretto dell'incarico in casi di somma urgenza, quali il ricorso ex art. 700 c.p.c. o ricorso al Tar con istanza di sospensione.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Verrà disposta la cancellazione dall'albo/elenco dei professionisti, degli studi professionali associati qualora:

1. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
2. abbiano rinunciato, senza giustificato motivo, a 3 (tre) incarichi anche non consecutivi, durante il periodo di permanenza dell'iscrizione Albo/elenco;
3. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
4. si siano resi, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto.

In tali ipotesi, prima di procedere alla cancellazione, il professionista o lo studio professionale associato sarà preventivamente informato, nel rispetto dell'art. 8 della L. 241/1990 e s. m. i. e, potrà, far pervenire alla CNPADC le proprie osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le osservazioni presentate non siano accolte, la CNPADC provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato.

La cancellazione dall'elenco potrà avvenire, altresì, a seguito di istanza del professionista, anche immotivata.

6. DISPOSIZIONI FINALI

La CNPADC si riserva in ogni momento la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare le condizioni di iscrizione all'elenco di cui al presente avviso, ovvero di affidare incarichi anche in deroga all'iscrizione all'elenco, ove previsto e nei casi di necessità.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti relativi al presente **avviso** dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC ai seguenti recapiti: servizio.acquisti@pec.cnpadc.it, servizioacquisti@cnpadc.it

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici.

L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Gli operatori economici interessati, inoltre, contestualmente alla presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse, dovranno dichiarare:

1. di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, pubblicati sul sito internet della CNPADC nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
2. di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito "SGPC");
3. di aver preso visione della "Politica per la prevenzione della corruzione", la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
4. di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal Codice penale, cui la Politica si riferisce;
5. di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione

Al fine di dare adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale della CNPADC in "CNPADC Trasparente".

Servizio Gare, Appalti e Contratti

Il Responsabile

Dott. Paolo Cucchi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO/ELENCO DI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI PROFESSIONALI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA CNPADC.

Alla CNPADC

Via Mantova 1

00198 Roma

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco di professionisti e studi associati professionali per l'eventuale affidamento di incarichi professionali esterni e la rappresentanza e difesa della CNPADC, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.

Il sottoscritto nato il _____ a _____, residente nel Comune di _____ Prov. (_____) Stato _____, Via/Piazza _____, n. _____, in qualità di _____ telefono n. _____ Codice Fiscale _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____ - PEC: _____ dello Studio associato/società di professionisti _____ avente sede in _____ nel Comune di _____ (_____) Via/Piazza _____ n. _____ Partita IVA n. _____,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

con riferimento all'iscrizione all'Albo/Elenco di Professionisti e Studi Associati Professionali per l'eventuale affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa della CNPADC, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.

CHIEDE

di iscriversi come:

- Soggetto singolo (specificare):
- Soggetto associato/società di professionisti (specificare):

per il/i quale/i si richiede l'iscrizione:

Nome e Cognome	Tipologia di contratto (a tempo indeterminato, a tempo pieno, part time, lavoratori interinali, collaboratori, stagisti / borsisti, altro)
Totale	

DICHIARA ALTRESÌ

- di godere dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità con la presente iscrizione;
- l'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l'assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di avere comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale a favore di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nonché di aziende private nelle sezioni alle quali si chiede l'iscrizione.
- Ai fini dell'iscrizione nella Sezione e classe prescelte, di aver seguito **un numero minimo di giudizi conclusi nell'ultimo quinquennio**, come di seguito rappresentato:

Classi di importo	Numero minimo di giudizi conclusi nel quinquennio
<input type="checkbox"/> Classe I	<input type="checkbox"/> Almeno 11
<input type="checkbox"/> Classe II	<input type="checkbox"/> Almeno 9
<input type="checkbox"/> Classe III	<input type="checkbox"/> Almeno 7
<input type="checkbox"/> Classe IV	<input type="checkbox"/> Almeno 5
<input type="checkbox"/> Classe V	<input type="checkbox"/> Almeno 3
<input type="checkbox"/> Classe VI	<input type="checkbox"/> Almeno 2

Di aver seguito, **nell'ultimo quinquennio, i seguenti giudizi:**

Ente locale Azienda privata difesa in giudizio	Patrocinio legale per giudizio n. di ruolo	Valore del giudizio	Oggetto del giudizio	Esito del giudizio

- di non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro la CNPADC negli ultimi due anni;
- di essere iscritto all'Albo professionale di _____ a far data dal _____ ;
- di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale per un massimale di _____ , non inferiore a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016 e s. m. i.;
- di essere in regola con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed in particolare del preposto, ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e s. m. i. e, a tal fine, asserisce:
 - di NON avere personale alle proprie dipendenze;
 - che il personale che svolge la funzione di preposto è: _____.
- di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare gli incarichi conferiti;
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, enti pubblici o aziende private, contro la CNPADC per l'intera durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico;

Modulo Facsimile – Allegato 1

il recapito per l’invio di ogni eventuale comunicazione inerente il presente Avviso:

Dott./Avv./Studio	Via	Comune	
Tel.	Fax	Pec	E- mail

Luogo , *Data* |

FIRMA DIGITALE

.....



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee guida n. 12
Affidamento dei servizi legali

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018

Sommario

PREMESSA.....	3
1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	4
2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	6
3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI	7
4. ENTRATA IN VIGORE	14

PREMESSA

Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").

L'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*» - elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

Tale articolo non è, tuttavia, l'unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a far riferimento ai servizi legali. L'articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «*Appalti nei settori speciali*», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «*Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)*». Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime "alleggerito", complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «*Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari*».

Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici - puntualmente elencati all'articolo 17, comma 1, lettera d) - vi sono tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria di cui all'Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.

A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l'Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.

Al riguardo, l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito *ad hoc* costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

Giova ricordare, peraltro, che, ai sensi degli articoli 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell'articolo 43 del citato regio decreto, spetta

all'Avvocatura dello Stato ed è possibile richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l'acquisizione del parere dell'Avvocato generale dello Stato per le Amministrazioni statali (articolo 5 del regio decreto citato) o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell'organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse (ai sensi del citato articolo 43 del regio decreto n. 1611/1933). L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.

1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

1.1 I servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2

- 1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.
- 1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

- 1.1.2.1 Nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta. A titolo esemplificativo, ciò ricorre allorché l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al n. 1, della lettera d) dell'articolo 17 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti nell'ambito di uno dei procedimenti di cui al n. 1 e le possibili strategie difensive, ivi compresa l'opportunità di addivenire ad una conciliazione.
- 1.1.2.2 La consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti.
- 1.1.2.3 La probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione può ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di un pregresso contenzioso.
- 1.1.3 I servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l'iscrizione ad un albo circondariale.

1.2 I servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) n. 3

- 1.2.1 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 3 del Codice dei contratti pubblici i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti.
- 1.2.2 L'attività di certificazione attiene all'attestazione di fatti, stati o qualità mentre l'attività di autenticazione può riguardare l'autentica di firma (articolo 2703 c.c.), che consiste nell'attestazione da parte del notaio della provenienza di un atto da parte del soggetto che l'ha firmato, o l'autentica di fotografia, che consiste nell'attestazione da parte del notaio che la fotografia esibita è quella della persona interessata.
- 1.2.3 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 3 i singoli incarichi riferiti ad un'attività già individuata.

1.3 I servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 4

- 1.3.1 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 4 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali prestati, alternativamente, da:
- a) "fiduciari";
 - b) "tutori designati";
 - c) "fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionale dello Stato";
 - d) "fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali dello Stato".
- 1.3.2 Resta ferma l'applicazione di eventuali disposizioni speciali che disciplinano elenchi o albi per la designazione da parte di organi giurisdizionali dei soggetti indicati al punto 1.3.1 deputati allo svolgimento di servizi legali.

1.4 I servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) n. 5

- 1.4.1 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 5 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato. A titolo esemplificativo, può considerarsi connesso all'esercizio di pubblici poteri l'affidamento del singolo incarico di collaborazione per la redazione di proposte di elaborati normativi, di natura legislativa e regolamentare.

2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- 2.1 Tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.
- 2.2 Ai sensi dell'articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati nell'Allegato IX è di € 750.000 nei settori ordinari e di € 1.000.000 nei settori speciali.

- 2.3 Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX del medesimo Codice dei contratti pubblici, si applica l'articolo 28, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

3.1 L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici

3.1.1 Ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

3.1.2 Ad esclusione dei principi di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica, difficilmente riferibili a servizi di natura legale, i principi informativi degli affidamenti dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici possono essere declinati, con specifico riferimento ai servizi legali, nei termini che seguono:

➤ Economicità: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in virtù del quale le stesse, prima dell'affidamento dell'incarico, sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull'affidamento dell'incarico si può giustificare alternativamente la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37, nonché di una valutazione comparativa di due o più preventivi. In

quest'ultimo caso, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'amministrazione stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da confrontare, più confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento.

➤ **Efficacia:** richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Cionondimeno, nelle valutazioni che l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.

➤ **Imparzialità:** richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l'assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione; pertanto, tale principio impone che il contratto sia affidato conformemente alle regole procedurali fissate all'inizio e che la stazione appaltante maturi la sua decisione finale da una posizione di terzietà rispetto a tutti i concorrenti, senza essere indebitamente influenzata nelle sue decisioni da interessi di parte o di singole imprese o di singoli individui. Tale principio è posto a garanzia della parità di trattamento degli operatori economici.

➤ **Parità di trattamento:** richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di "eguaglianza formale", ossia di reciproca parità rispetto al modulo procedimentale seguito dalla stazione appaltante. Pertanto, è necessario che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto, che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole; i criteri di selezione non devono essere discriminatori e devono essere eliminati gli ostacoli o le restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

➤ **Trasparenza:** consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione deve essere correlata al valore e all'importanza del contratto. L'obbligo di trasparenza non impedisce inoltre all'amministrazione di adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio, fornendo informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto.

➤ **Proporzionalità:** richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. Tale principio impone, quindi, di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore

dell'appalto, nonché di predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

➤ **Pubblicità:** richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alla procedura prima che essa sia aggiudicata, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati. L'amministrazione deve scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei propri affidamenti ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici avuto riguardo all'importanza dell'appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato. Una forma di pubblicità adeguata è data da un avviso pubblico sul sito istituzionale della stazione appaltante, che si caratterizza per l'ampia disponibilità e facilità di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi. Il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità è giustificato negli stessi casi in cui il Codice dei contratti pubblici consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe. Il principio di pubblicità in esame richiede anche la pubblicazione dell'avviso sui risultati della selezione.

- 3.1.3** Rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. Sarebbe auspicabile che la comunicazione della pubblicazione dell'avviso fosse trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia. L'iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la stazione appaltante può prevedere che l'elenco sia ristretto e limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nell'avviso, le esigenze dell'amministrazione. In ogni caso, l'elenco dovrà favorire un effettivo confronto concorrenziale, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni. La selezione dall'elenco

degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali. La stazione appaltante motiva la scelta del professionista inserito nell'elenco, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese. La stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare. In relazione all'affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione. In ogni caso, la stazione indica in modo chiaro nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi i criteri di selezione, il relativo procedimento e gli eventuali limiti al numero di incarichi conferibili.

3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.

3.1.4.2 L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

3.1.5 Il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti contratti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Esso risponde, infatti, all'esigenza di assicurare l'affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i servizi legali

di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e gli stessi vincoli procedurali ma ha comunque l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato articolo 80. Nel caso in cui l'amministrazione abbia provveduto alla costituzione di un elenco di professionisti, tale verifica va effettuata in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell'elenco sono interpellati, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, autocertificati dall'interessato nell'istanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n.445, anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

- 3.1.6** I conflitti di interesse nell'esecuzione dell'incarico conferito all'avvocato sono regolati dal Codice Deontologico Forense (si veda, in particolare, l'articolo 24). Ai sensi di tale disposizione, fra l'altro, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. In caso di costituzione di un elenco di professionisti, la valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell'affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione. Con riguardo alle situazioni di conflitto di interesse nella fase della selezione del contraente, da individuare e prevenire a cura della stazione appaltante, resta ferma la disciplina recata dall'articolo 80, comma 5, lettera d, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
- 3.1.7** Anche nel caso di appalti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti hanno facoltà di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. Sul punto, si rinvia alle indicazioni formulate nel paragrafo 3.2.4.
- 3.1.8** Resta fermo che, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, anche per i contratti "esclusi" le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono ricorrere alle procedure ordinarie previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli appalti sotto soglia.

3.2 Le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici.

- 3.2.1** Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».
- 3.2.2** Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari. Per i restanti aspetti della procedura trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
- 3.2.3** In relazione ai requisiti di carattere generale si richiamano le indicazioni contenute al par. 3.1.6 in tema di conflitto di interessi. In caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
- 3.2.4** In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. Per i primi, la stazione appaltante dovrà richiedere l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento. Per la capacità tecnica e professionale, da individuare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, le stazioni appaltanti potranno richiedere l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico. Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria possono essere richiesti livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento. Anche per consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti, in alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- 3.2.5** I requisiti consistenti nell'esecuzione di servizi analoghi e nel possesso di un determinato fatturato sono riferiti, in caso di professionista singolo, alla persona fisica; in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo 2

febbraio 2001, n. 96. Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una società tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in proprio o in altra forma associata o presso altra società tra avvocati, in ragione della personalità della prestazione, il servizio analogo e il fatturato specifico possono essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dall'operatore economico partecipante e non già dall'associazione o dalla società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell'atto di affidamento dell'incarico non sia contenuta alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovare dei servizi analoghi e del fatturato specifico per l'intero.

- 3.2.6** In riferimento al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b) sarebbe consentito anche l'utilizzo del criterio del minor prezzo solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, la natura dei servizi in questione e l'importanza degli interessi coinvolti suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza.
- 3.2.7** Alla luce della disposizione del Codice dei contratti pubblici – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (articolo 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:
- a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento;
 - b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;
 - c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
 - d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.
- 3.2.8** Con riferimento ai sub-criteri e sub-pesi sulla base dei quali la commissione giudicatrice può valutare la migliore offerta, si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo, che:

- per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera a) (professionalità e competenza) può farsi riferimento al numero e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente;
- per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera b) (caratteristiche metodologiche dell'offerta) può farsi riferimento anche a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara.

A ciascun criterio di valutazione devono essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta.

- 3.2.9 Per quanto riguarda l'offerta economica, fermo restando il rispetto del limite massimo del 30 per cento per il punteggio economico fissato all'articolo 95, comma 10-*bis*, del Codice dei contratti pubblici, non dovrebbe essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivano molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e, viceversa, non dovrebbe essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivano la concorrenza sul prezzo (formule concave, come quella cosiddetta bilineare). Al riguardo, si sottolinea che il vantaggio delle formule concave è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Si rinvia, per approfondimenti in merito al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.2.

4. ENTRATA IN VIGORE

4.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 24 ottobre 2018 con delibera n. 907

Depositare presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2018

Il Segretario

Maria Esposito